

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRASSI, NICOLETTI, BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERNESI, ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BATTAGLIA, BONALDI, BOSSO, CATALDO, CHIARIELLO, D'ANDREA, D'ERRICO, MASSOBRIO, PALUMBO, PESERICO, ROTTA e ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1967

Modifica delle pene previste dal Codice penale per i reati di cui agli articoli: 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); 378 (favoreggiamento personale); 379 (favoreggiamento reale); 582 (lesioni personali) e 590 (lesioni colpose)

ONOREVOLI SENATORI. — Non vi è, purtroppo, necessità di un'ampia illustrazione dei motivi ispiratori del presente disegno di legge.

1. — Vi sono, infatti, le ultime numerose manifestazioni di criminalità in una regione della Repubblica per quanto sta al gravissimo delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, nonchè il fatto del verificarsi di qualche identico episodio delittuoso nel resto del territorio della Repubblica, a dimostrare la necessità e l'urgenza di un inasprimento delle pene previste dal Codice penale vigente per il delitto di cui si tratta e per gli altri delitti che possono essere commessi durante la esecuzione di questo o dopo la sua consumazione, quali le lesioni volontarie o colpose ed il favoreggiamento personale o reale.

È ben vero che in linea di principio non deve ritenersi che la gravità della pena prevista per un determinato reato possa valere a dissuadere il mondo del crimine dal tradurre in azioni concrete i propri delittuosi propositi, dato che, di regola, chi delinque

a ciò si determina non già sulla base di un proprio calcolo utilitaristico (raffrontando cioè il profitto delittuosamente perseguito con la pena eventualmente espiabile) ma sul presupposto della sua non individuazione e quindi della sua impunità. Pur tuttavia la esperienza dimostra come anche l'alta misura delle pene, previste per determinati reati, e specialmente per quelli, « animo frigidissimo », concepiti ed attuati a fine di lucro, abbia un grande valore quale strumento per trattenere il mondo del crimine dall'avventurarsi nella consumazione di delitti quali quelli che hanno di recente così profondamente commosso tutto il Paese. E valga per tutti l'esempio del mancato ripetersi negli Stati Uniti di ratti a fine di estorsione dopo che, verificatosi quello del figlio del transvolatore atlantico Lindbergh, fu comminata dalla legge statunitense per detto delitto la pena di morte.

Talchè, in considerazione di quanto di recente verificatosi ripetutamente in una Regione della Repubblica, anche con conseguenze mortali per i sequestrati, nonchè in considerazione della possibilità che, malau-

guratamente, nel restante territorio della Repubblica il mondo del crimine possa essere tentato di mettersi sulla medesima strada (stante la constatata facilità di conseguire ingenti profitti mercanteggiando sulla vita di creature umane e traendo, con smisurata immoralità, partito dall'angoscia delle famiglie dei sequestrati), non potrà essere dato ad alcun membro del Parlamento di non giudicare, più che opportuno, doveroso, per l'organo impersonante la sovrana volontà della Nazione, l'apprestamento di più validi strumenti, che non quelli sino ad ora esistenti con la vigente legislazione penale, per garantire in tutto il Paese, nella massima misura, umanamente possibile, la sicurezza, nelle persone e nelle cose, di tutti e di ognuno.

Così come a nessun membro del Parlamento, in base alle considerazioni predette, potranno apparire eccessivi gli inasprimenti di pene che si propongono e giustificati i motivi ispiratori di ciascuno di essi.

2. — Per il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (per il quale delitto l'articolo 630 del Codice penale prevede la pena della reclusione da 8 a 15 anni e della multa da lire 400.000 a lire 800.000, e la pena della reclusione da 12 a 18 anni, se il colpevole consegue l'intento) si propone, difatti, che la pena prevista sia non inferiore a 21 anni come previsto dall'articolo 575 per lo omicidio.

Nè dovrà da alcuno giudicarsi che sproporzione fra le due pene vi sia; poichè di fatto chi, sequestrato un uomo, se ne vale come strumento per mercanteggiare il prezzo della sua liberazione (e quindi, di fatto, della sua non eliminazione ove il prezzo del riscatto non venga pagato) rivela una capacità criminale ed una pericolosità sociale ben maggiori che non quelle rivelate da molti tra quanti debbano trovarsi a rispondere del delitto di omicidio, non aggravato da alcune delle ipotesi contemplate dagli articoli 576 e 577 del Codice penale.

Considerazione questa non disgiungibile dall'altra, dettata dalla ragione e dalla espe-

rienza, che deve far ritenere come ben raramente possa verificarsi il caso della liberazione di un sequestrato, nonostante il rifiuto o la impossibilità dei suoi congiunti di pagarne il prezzo. Poichè il verificarsi di una tale ipotesi precluderebbe ai criminali orientatisi verso tale delitto, la possibilità di piegare alla loro volontà quella dei congiunti di ogni altro successivamente sequestrato.

Ragion per cui, dovendosi ritenere come regola che ogni sequestro di persona a fine di rapina o di estorsione non possa essere eseguito se non con il proposito di eliminare il sequestrato, ove non venga pagato il prezzo della sua vita, la pena che si propone, in misura pari a quella prevista per lo omicidio non aggravato, non appaia ad alcuno sproporzionata poichè in verità i fatti della vita possono far risultare meno gravi del sequestro di cui si tratta, anche degli omicidi quando commessi d'impeto e non determinati da motivi di lucro.

L'aggravamento della pena di un terzo nel caso che il profitto sia stato conseguito dal colpevole risponde ad una esigenza sentita anche per altre ipotesi del nostro Diritto penale (vedansi, ad esempio, gli articoli 247 e 642); ed è giustificata dalla particolare gravità del reato sotto il profilo della sua incidenza dannosa sul patrimonio di chi costretto a pagare il riscatto.

E la pena dell'ergastolo prevista per il caso che del sequestrato non si abbia più notizia e che, per qualsivoglia motivo e in qualsivoglia circostanza, esso sia venuto a morte in dipendenza del suo sequestro, pare agli estensori del presente disegno di legge che sia, oltre che conforme ai principi generali del nostro diritto penale, rispondente al fine di garantire, nella massima misura possibile, la sopravvivenza del sequestrato alla sua triste avventura, stante la preoccupazione degli autori del reato di poter subire, ove scoperti, la massima pena.

Infine, la prevista confisca dei beni del colpevole del reato è manifestamente conseguenziale al fine di lucro da cui determinati ad agire gli autori di tali odiosi delitti.

3. — Allo scopo altresì di garantire al massimo anche la incolumità, oltre che la vita, del sequestrato sono previsti gli aumenti di pena per le ipotesi delittuose di cui all'articolo 582 (lesione personale volontaria) e articolo 590 (lesione colposa) del Codice penale.

4. — Per quanto sta, infine, agli aumenti di pena e alla confisca dei beni che si propongono per le ipotesi delittuose di cui all'articolo 378 (favoreggiamento personale) e dall'articolo 379 (favoreggiamento reale) del Codice penale, gli onorevoli membri del Parlamento si renderanno facilmente compiutamente conto delle ragioni di tali modifiche.

Poichè, difatti, per quanto sta al delitto di sequestro di persona non potrà non essere di tutta evidenza, per ogni membro del Parlamento, come di regola questo accadrà, specie quando il teatro di detto delitto sia sito in una zona di campagna, sia pur non molto popolata:

a) che gli autori di esso non possano, una volta eseguito il violento impossessamento della vittima, potrarne a lungo l'occultamento e provvedere al suo ed al proprio sostentamento e praticarne gli eventuali cautelativi spostamenti, passando del tutto inosservati da parte di quanti nella zona stabilmente si trovino per ragioni del loro lavoro o per qualsivoglia altro motivo;

b) e come, pertanto, nel caso del delitto di sequestro di persona particolarmente grave sia il comportamento di quanti, trovandosi nelle condizioni predette, impediscano l'accertamento della responsabilità dei suoi autori, contribuendo a garantirne la impunità, e, quindi favorendo il diffondersi di tale attività delittuosa.

E poichè, per quanto sta al favoreggiamento reale, non potrà, del pari, non essere di tutta evidenza, per ogni membro del Parlamento, la particolare gravità del comportamento (di regola ben più raro di quello integrante gli estremi del « favoreggiamento personale ») di quanti, in qualsivoglia maniera, si adoperino per aiutare gli autori

di un sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ad assicurarsi il profitto di un così odioso delitto.

E poichè, infine, per quanto sta alla prevista confisca dei beni dei colpevoli, in entrambe le ipotesi di favoreggiamento, non potrà, del pari non essere di tutta evidenza, per ogni membro del Parlamento, in quale misura gli autori di un sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione possano essere facilitati nella consumazione del loro delitto — che non si dimentichi, è « reato permanente » e, di regola, protraendosi notevolmente nel tempo — dalla prospettiva di potere sia eludere le investigazioni delle autorità e sottrarsi alle sue ricerche e sia assicurarsi il proprio delittuoso profitto col destinare una parte di questo per garantirsi i favoreggiamenti personali o reali ai predetti fini indispensabili da parte di quanti capaci di prestarsi a tale ruolo per motivi di lucro.

* * *

Onorevoli colleghi, consideri ciascuno il pericolo che dalla facilità di conseguire decine e decine di milioni mercè il sempre facile sequestro, notte tempo, di un uomo nelle nostre vaste e popolose città (vedasi il sequestro nel centro di Roma di un prelato spagnolo or non è molto), il mondo del crimine del nostro Paese possa essere tratto ad orientarsi verso una tale attività delittuosa; con la certezza di poter conseguire, mercanteggiando su ostaggi più dotati che non quelli prelevati sinora, degli altissimi profitti.

E consideri ognuno che la ricerca dei sequestrati nella selva degli edifici delle nostre città non sarebbe più facile della ricerca degli ostaggi tra le vere foreste.

E da tali considerazioni tutti i membri del Parlamento traggano la consapevolezza delle ragioni per l'interesse di tutto il Paese, e non soltanto nell'interesse di una determinata sua parte, nonchè in funzione di uno dei primi compiti dello Stato nei confronti di tutti i suoi cittadini, gli estensori del presente disegno di legge chiedono in favore di questa, a tutti i settori del Parlamento, e con urgenza, il loro unanime voto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 630 del vigente Codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione) è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

« Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per gli altri, un ingiusto profitto come prezzi della liberazione è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21.

La pena può essere aumentata sino ad un terzo se il colpevole consegue l'intento.

La pena è dell'ergastolo quando del sequestrato non si abbia più notizia o, per qualsivoglia motivo ed in qualsiasi circostanza, esso sia venuto a morte in dipendenza del suo sequestro.

Alla condanna consegue, in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, la confisca dei beni del colpevole ».

Art. 2.

Il testo dell'articolo 582 del Codice penale (lesione personale) è integrato dal seguente comma finale:

« Se la lesione è prodotta dagli autori di un sequestro di persona a fine di rapina o estorsione, in danno del sequestrato o di chiunque ne faccia ricerca, la pena è triplicata ».

Art. 3.

Il testo dell'articolo 590 del Codice penale (lesione colposa) è integrato dal seguente quinto comma:

« Quando il reato sia commesso dagli autori di un sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, in danno del sequestrato o di chiunque ne faccia ricerca, la pena è triplicata ».

Art. 4.

Il testo dell'articolo 378 del Codice penale (favoreggiamento personale) è integrato dopo il primo comma dal seguente secondo comma:

« Se si tratta del delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione il reato è punito con la reclusione da 3 a 12 anni; ed alla condanna consegue la confisca dei beni del colpevole ».

Art. 5.

Il testo dell'articolo 379 del Codice penale (favoreggiamento reale) è integrato dopo il primo comma dal seguente secondo comma:

« Se si tratta del delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione la pena è da 5 a 15 anni; ed alla condanna consegue la confisca dei beni del colpevole ».